



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 20 luglio 2016  
Ns. Prot. n. 1100

Spett.le  
ANAC  
c/a del Dott. Cantone  
Via Marco Minghetti, 10  
00187 ROMA  
[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Egregio Dott. Cantone, nell'esaminare la Vs. Deliberazione N. 717 del 28/06/2016 in relazione alla nostra segnalazione in data 01.07.2015 avente come oggetto **Procedura negoziata "Valorizzazione ambientale comprensorio Tottea – Fucino". CUP. G43D15000560001 – CIG 623818591B.- Comunicazioni**, questo Ordine non può non eccepire l'ambiguità e l'incertezza interpretativa del dispositivo in essa contenuto.

Già nelle Vs risultanze dell'istruttoria: Autorità Nazionale Anticorruzione prot. Numero: Ufficio: Uscita del 04/03/2016 0037058 VIG - UVLA Ufficio Vigilanza Lavori venivano rilevate **"irregolarità da intendersi come il non rispetto delle norme in materia"** che si riportano integralmente:

## Conclusioni

In sintesi, sono emerse irregolarità delle procedure seguite dal comune di Crognaleto e segnatamente:

- la violazione dell'art. 55 del d.lgs. 163/2006 per l'espletamento di una procedura negoziata senza bando anziché una procedura aperta o ristretta;
- la violazione dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. 163/2006 nonché l'art. 9, co. 5 del dpr. 207/2010, per aver affidato l'incarico di RP a un tecnico esterno all'amministrazione aggiudicatrice.

Rilevato, dunque, che a seguito dell'udienza della parte nulla di nuovo si è aggiunto rispetto a quanto rilevato precedentemente, nelle premesse dell'atto deliberativo testualmente viene difatti ribadito l'inosservanza delle norme:

Pertanto non è solo stabilito che l'Ente interessato accerti e certifichi la presenza di un rischio idraulico o geomorfologico, che, come evidenziato dal legale dell'Ente è già individuato dalle autorità competenti nella "Carta del Rischio", ma impone che lo stesso certifichi come "indifferibile" l'intervento, in quanto "funzionale" alla mitigazione di tale rischio.

Anche nel comunicato del Presidente dell'Anac del 5.2.2015 è stato indicato che «per consentire all'Autorità l'espletamento dei compiti di vigilanza, è necessario che le stazioni appaltanti, in applicazione della norma in argomento, effettuino preventivamente la ricognizione volta a verificare la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di "estrema urgenza", certifichino come indifferibile l'intervento da realizzare con estrema urgenza e compilino le schede di rilevazione dei dati da inviare all'Autorità ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Codice, secondo le indicazioni sotto riportate».

Nella determina a contrarre, invece, tra le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata è riportata «al fine di scongiurare la revoca del finanziamento ministeriale ottenuto ai sensi del d.l. 133/2014», essendo i tempi di esecuzione, imposti dal Ministero delle infrastrutture, particolarmente brevi considerando lo stato di approfondimento del progetto messo a gara (fase preliminare).

È importante, poi, sottolineare che la disposizione normativa dell'art. 9 della l. 164/2014, a cui si fa riferimento nella determina a contrarre, non è quella per il quale si è ottenuto il finanziamento; il Comune di Crognaleto, infatti, avendo segnalato il proprio progetto al Presidente del Consiglio, entro i termini indicati nel d.l. 133/2014, ha ottenuto il finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c), ultimo capoverso dello Sblocca Italia, ovvero nell'ambito di disposizioni per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia<sup>1</sup>; opere per le quali le disposizioni normative di riferimento non indicano alcuna procedura derogatoria rispetto alle procedure di gara regolate dal Codice dei contratti.

Il Sindaco ha ritenuto di sanare la certificazione di indifferibilità dell'intervento in data Novembre 2015, ovvero a distanza di sette mesi dalla procedura avviata.

Infine atteso anche che la strada che si andrà a realizzare si inserisce in un contesto ambientale particolare e in un ambito territoriale ad elevato rischio di dissesto, l'Autorità è del parere che «da certezza della fattibilità tecnica ed economica dell'opera costituisce condizione necessaria per l'indizione della gara d'appalto; a tal fine, quale che sia il livello progettuale del progetto posto a base di gara, è necessario che preventivamente vengano acquisiti tutti i pareri e i nullaosta degli enti cointeressati» (cfr. Delibera ANAC n. 25 del 17 marzo 2015).

Si ritiene, pertanto, allo stato, che sia comunque necessaria l'acquisizione dei pareri e dei nulla osta per l'esecuzione dell'opera prima dell'eventuale proseguo del procedimento e, in particolare prima dell'eventuale stipula del contratto, oltre ad informare l'Autorità sull'iter che verrà seguito.

In riferimento ai pareri e nullaosta degli Enti preposti che dà certezza della fattibilità tecnica ed economica dell'opera ad oggi, ad aggiudicazione dell'appalto, rileviamo:

In sede di audizione dinanzi all'Ufficio, il legale incaricato dal Comune, con riferimento ai pareri e nulla osta necessari per l'esecuzione dell'opera, ha dichiarato che «la documentazione richiesta non è in possesso dell'Ente in quanto quest'ultimo ritiene opportuno attendere l'esito del procedimento dinanzi all'ANAC prima di avviare le necessarie attività autorizzative».

Relativamente alla nomina di un RP esterno, poi, viene ribadito la non conformità alla norma

In riferimento all'incarico di RP al tecnico dipendente della Provincia di Teramo, seppure a seguito

della sottoscrizione di una convenzione, è importante precisare che, non avendo concesso le funzioni di amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 33, co. 3 del d.lgs. 163/06 alla Provincia di Teramo, attraverso la sottoscrizione della convenzione, il RP "per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo", e dunque la nomina di un tecnico "in servizio presso la Provincia di Teramo" non appare conforme alla norma.

Premesso quanto sopra, pertanto, questo Ordine non può che restare basito di fronte al dispositivo del deliberato N. 717 del 28/06/2016 che recita:

### DELIBERA

- di ritenere la procedura seguita dalla stazione appaltante non del tutto coerente con le disposizioni dell'art. 9 della l. 164/2014 che prevedono la certificazione dell'indifferibilità e urgenza degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico contemplati dall'intervento ai fini del ricorso alla procedura negoziata, che nel caso specifico non appare pertanto adeguatamente motivata come evidenziato nei precedenti considerato;
- attesa la particolarità del contesto dal punto di vista ambientale e geologico è necessaria l'acquisizione dei pareri e dei nulla osta per l'esecuzione dell'opera prima dell'eventuale proseguo del procedimento e, in particolare prima dell'eventuale stipula del contratto;
- di ritenere l'affidamento dell'incarico di RP a un tecnico esterno all'amministrazione aggiudicatrice, pur in convenzione con la Provincia, non conforme alle disposizioni dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. 163/2006 nonché l'art. 9, co. 5 del dpr. 207/2010;
- di dare mandato all'Ufficio Vigilanza Lavori di monitorare l'appalto in questione affinché si persegua lo scopo dell'appalto stesso;
- di dare mandato all'Ufficio Vigilanza Lavori affinché notifichi la presente deliberazione alla stazione appaltante nelle persone del Sindaco e del Responsabile del Procedimento, nonché all'esponente.

Infatti ci si chiede:

- 1) come sia possibile quelle che erano delle irregolarità accertate e documentate diventano piccole incoerenze;
- 2) come sia possibile, accertata l'irregolarità della procedura di affidamento dei lavori, non esprimersi chiaramente sulla reale possibilità di procedere alla sottoscrizione di quel contratto per l'esecuzione dei lavori ;
- 3) come sia possibile che i pareri e nullaosta comunque denominati, indispensabili già a monte all'avvio delle procedure di gara, diventi sufficiente acquisirli prima della stipula del contratto;
- 4) come si possa sanare l'operato di un RP nominato in difformità alle norme vigenti.

Orbene egregio Dott. Cantone, ci aspettiamo dunque da lei, in quanto massima autorità nell'ambito della vigilanza sui contratti e gli appalti pubblici, un intervento efficace, puntuale e chiarificatore sulle argomentazioni esposte, e soprattutto un intervento volto a ribadire il ruolo ambizioso e prestigioso assegnato all'ANAC.

Certi di un Suo celere riscontro, porgiamo distinti saluti.



IL PRESIDENTE  
(Ing. Alfonso Marcozzi)